

*Motivi e principali argomenti*

La Repubblica d'Austria doveva recepire la direttiva 90/269/CEE entro il suo ingresso nell'Unione europea, il 1 gennaio 1995.

Tale termine è trascorso senza che la Repubblica d'Austria abbia adottato le disposizioni necessarie.

(<sup>1</sup>) GUL 156, pag. 9.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 19 agosto 2003**

**(Causa C-359/03)**

(2003/C 264/32)

Il 19 agosto 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Denis Martin, membro del servizio giuridico della Commissione europea, e dal sig. Horstpeter Kreppel, a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato o, comunque, non avendo comunicato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (<sup>1</sup>), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 11 della detta direttiva e dell'art. 249, n. 3, del Trattato;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La Repubblica d'Austria doveva recepire la direttiva 90/270/CEE entro il suo ingresso nell'Unione europea, il 1 gennaio 1995.

Tale termine è trascorso senza che la Repubblica d'Austria abbia adottato le disposizioni necessarie.

(<sup>1</sup>) GUL 156, pag. 14.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 19 agosto 2003**

**(Causa C-360/03)**

(2003/C 264/33)

Il 19 agosto 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Denis Martin, membro del servizio giuridico della Commissione europea, e dal sig. Horstpeter Kreppel, a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 8 giugno 2000, 2000/39/CE, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (<sup>1</sup>), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 3 della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per il recepimento è trascorso il 31 dicembre 2001.

(<sup>1</sup>) GUL 142, pag. 47.